



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 29 maggio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 23 maggio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Lucio Colantuoni Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 36

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

a carico:

dott. Riccardo AGRICOLA

Il procedimento

Con provvedimento del 20/6/2005, il Procuratore Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il dott. Riccardo Agricola, responsabile del settore medico della società Juventus, per violazione della normativa antidoping, deducendo (si precisa che parte dei dati di seguito riportati sono tratti non direttamente dall'atto di deferimento, bensì dalla documentazione allegata allo stesso):

a) che con esposto-autodenuncia del 28/6/2000 il dott. Agricola aveva informato la Procura Antidoping di aver ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento penale aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Torino per varie imputazioni, ed in particolare per il reato di cui all'art. 1 legge 401/89, per avere (in concorso con Antonio Giraudò, già amministratore delegato della suddetta società) “*al fine*

di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla F.I.G.C. (Campionato di calcio di Serie A, Coppa Italia), compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti”, consistiti nel detenere e somministrare ai calciatori della Juventus: 1) specialità medicinali (Liposom Forte, Lidocaina, Xylocaina, Depo-Medrol Fiale, Depo-Medrol + Lidocaina Fiale, Bentelan Fiale, Bentelan compresse, Deflan compresse, Flantadin Compresse, Flebocortid Fiale, Solu-Medrol Fiale, Tricortin 1000) contenenti sostanze rientranti nell’elenco relativo alle “Classi di sostanze proibite e dei metodi proibiti” in materia di doping deliberato dal CONI e recepito dalla F.I.G.C.; 2) specialità medicinali (Samyr, Liposom Forte, Neoton, Esafosfina, Depo-Medrol Fiale, Bentelan Fiale, Voltaren), al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, senza la prescritta ricetta, senza l’apposita indicazione prescrittiva nelle cartelle sanitarie dei calciatori e senza il necessario consenso informato dei medesimi, con l’intento di incrementarne e comunque alterarne le prestazioni; 3) specialità medicinali (Orudis iniettabile, Mepral iniettabile) di cui l’acquisto, la conservazione e l’uso erano riservati a ospedali e case di cura e comunque non utilizzabili in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori delle strutture ospedaliere; 4) prodotti contenenti creatina a dosaggi elevati, in maniera continuativa e senza necessità clinica, al fine di potenziare le prestazioni dei calciatori; nonché per avere omesso; 5) di adottare misure precauzionali (in particolare sospensione o restrizione dell’attività agonistica) a fronte di situazioni cliniche anomali riguardanti alcuni calciatori (intensi incrementi dei valori di ematocrito, aumento del volume medio dei globuli rossi, riduzione della concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non giustificata dall’evidenza clinica di una anemia da carenza di ferro); 6) di annotare nelle cartelle cliniche dei calciatori trattati le somministrazioni, le prescrizioni, i dosaggi, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici. Tutti fatti commessi tra il luglio 1994 e il settembre 1998;

b) che nel citato esposto il dott. Agricola aveva contestato tutti gli addebiti;

c) che la conseguente indagine avviata dalla Procura Antidoping (e basata essenzialmente sulle dichiarazioni di Agricola e sulla consulenza tecnica esperita in sede penale) si era conclusa con provvedimento di archiviazione emesso in data 24/7/2000;

d) che dalla sentenza di condanna emessa in data 26/11/2004 nei confronti di Agricola dal Tribunale di Torino (per il reato di cui sopra, nonché per quello di cui all’art. 445 c.p.), all’esito di un dibattimento prolungatosi per svariati mesi (nel corso del quale – a seguito di perizia disposta dal giudice - erano state tra l’altro modificate ed ampliate le accuse a suo carico con la contestazione di aver sottoposto i calciatori a metodi doping proibiti ed aver detenuto e somministrato agli stessi “specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesi quali l’eritropoietina umana ricombinante” od averli sottoposti a pratiche di tipo trasfusionale) erano emersi elementi tali da giustificare la riapertura del procedimento disciplinare nei confronti del medesimo sanitario;

e) che in data 7/3/2005 il CONI aveva richiesto al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) un parere sui seguenti punti: 1) se l’uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva può essere sanzionato disciplinarmente e comunque influire sulla regolarità delle competizioni sportive; 2) se, e in base a quali metodi di indagine, l’uso di sostanze farmacologiche non incluse nella lista delle sostanze sportive può essere accertata dalle autorità sportive;

f) che con parere espresso in data 26/4/2005 il TAS aveva, tra l’altro, puntualizzato: 1) che è possibile sanzionare un comportamento come doping solo se l’infrazione è espressamente prevista dal Codice WADA (“a substance is prohibited if listed; if not listed it is not prohibited”), con il solo correttivo che l’imputazione può essere estesa all’uso di sostanze connesse (“related”) od aventi “similar chemical structure of biological effects”; 2) che l’uso “improprio” di sostanze non vietate non costituisce pertanto violazione della

normativa antidoping, fermo restando che esso potrebbe rilevare sotto l'aspetto della violazione dei principi dell'etica sportiva; 3) che la violazione della normativa antidoping può essere accertata non attraverso presunzioni ma soltanto sulla base dei risultati di un'analisi o di qualunque altra fonte di prova (sentenze, rapporti di polizia, confessioni, testimonianze); 4) che il procedimento disciplinare in materia antidoping è assimilabile ad un procedimento civile, onde alle violazioni deve applicarsi la normativa civilistica in tema di prescrizione (anche relativamente alle cause di interruzione e sospensione); 5) che in tema di regole processuali deve trovare applicazione il principio "*tempus regit actum*";

g) che dalla citata sentenza del Tribunale di Torino erano stati accertati i seguenti comportamenti addebitabili ad Agricola, valutabili ai fini della riapertura del procedimento disciplinare antidoping nei suoi confronti: 1) l'organizzazione presso la soc. Juventus di un magazzino di medicinali soggetto a costante reintegrazione; 2) la somministrazione ai calciatori di detta società di medicinali non vietati dalla normativa antidoping per finalità (incremento delle prestazioni atletiche) non previste dalle relative autorizzazioni ministeriali; 3) l'uso di medicinali per i quali sarebbe stata necessaria la preventiva denuncia e/o autorizzazione nonché di medicinali somministrati al fine di provocare abbondante diuresi (e dunque di mascherare eventuali pratiche dopanti); 4) l'uso di Eritropoietina;

h) che con riguardo alle condotte sub g) dovevano, in sede disciplinare, trovare applicazione, sotto il profilo sostanziale, il regolamento antidoping approvato con delibera CONI 30/4/1997 e vigente nel 1998 (segnatamente artt. 1, in tema di nozione di doping, e 12, comma 12 in tema di prescrizione degli illeciti) e, sotto il profilo processuale, il regolamento attualmente (2005) vigente (in particolare l'art. 3.1 secondo cui "*il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio*");

i) che, sentito in data 25/4/2005 dalla Procura Antidoping, il dott. Agricola aveva contestato tutti gli addebiti elencati sub g), in particolare adducendo che prima dell'entrata in vigore della c.d. legge "Di Bella" non sarebbe esistito nel nostro ordinamento alcun divieto normativo di utilizzazione di medicinali (quali Liposom, Samyr, Neoton, Esafosfina) per finalità diverse da quelle specificamente indicate nell'autorizzazione ministeriale. Negava inoltre nel modo più assoluto di aver mai fatto uso di Eritropoietina. Si riportavano i motivi di gravame proposti avverso la sentenza di condanna penale e produceva documentazione difensiva;

l) che tali deduzioni non erano tuttavia tali da giustificare l'archiviazione del procedimento disciplinare dovendosi sottoporre al vaglio della Commissione Disciplinare la condotta del dott. Agricola atteso che gli accertamenti svolti in sede penale (in particolare in ordine agli acquisti e alle giacenze di magazzino di farmaci contenenti sostanze vietate e quindi somministrabili solo previa denuncia o autorizzazione) consentivano di ritenere (ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello penale sancita dall'art. 1 legge 280/03), con giudizio probatorio superiore al semplice grado di probabilità, che ai calciatori della Juventus fossero stati effettivamente somministrati farmaci per finalità diverse da quelle stabilite dalla autorizzazione ministeriale. Per quanto concerne in particolare i corticosteroidi il Tribunale di Torino (analizzando accuratamente le certificazioni mediche riguardanti un gran numero di calciatori) aveva escluso che la somministrazione degli stessi (ad es. del Bentelan) potesse essere avvenuta per finalità terapeutiche (cura di processi infiammatori);

m) che anche quanto alla somministrazione di Eritropoietina le conclusioni rassegnate dai periti d'ufficio nel processo penale concretavano quella ragionevole valutazione di probabilità che giustificava il deferimento del dott. Agricola;

n) che era dubbio che nei riguardi del dott. Agricola fosse maturato il termine di

prescrizione degli illeciti, dovendosi tener conto – ai fini dell’eventuale interruzione di detto termine – della “autodenuncia” presentata dall’Agricola medesimo in data 28/6/2000.

Tanto esposto il Procuratore Antidoping deferiva Riccardo Agricola per violazione degli artt. 1 e 12 n. 4 del Regolamento Antidoping in vigore negli anni 1997-98, chiedendo l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione di 2 anni di sospensione da qualunque attività medico-sportiva.

Nel corso dell’udienza del 29/9/2005, questa Commissione accoglieva - con Ordinanza in pari data - la richiesta di rinvio del dibattimento presentata il 21/9/2005 dal Capo dell’Ufficio di Procura Antidoping (per concomitanti impegni in altra sede) e l’analogha istanza avanzata dalla difesa del deferito il 27/6/2005 e ribadita nel corso dell’udienza del 29/9/2005, disponendo il rinvio del procedimento al 9/11/2005.

In data 7/11/2005, la difesa del dott. Agricola presentava a sua volta una richiesta di rinvio, per concomitanti impegni inerenti la propria attività di difensore nell’ambito di due procedimenti ordinari, uno avanti il Tribunale di Torino ed il secondo avanti la Corte d’Appello di Torino.

Il procedimento veniva così rinviato al 14/12/2005 e, a seguito di nuova istanza di rinvio presentata dal deferito il 2/12/2005 (dovendo lo stesso ed il suo patrocinatore presenziare ad un’udienza del procedimento penale in corso di svolgimento innanzi alla Corte d’Appello di Torino e coinvolgente il dott. Agricola), al 13/1/2006.

Infine, il 21/12/2005, il Capo dell’Ufficio di Procura Antidoping avanzava a sua volta una nuova istanza di rinvio, al fine di poter prendere visione delle motivazioni poste dalla Corte d’Appello di Torino a fondamento della sentenza di assoluzione dalla stessa emessa il 14/12/2005 nei confronti del dott. Riccardo Agricola.

Una volta pubblicate le motivazioni di tale sentenza (pubblicazione avvenuta il 9/3/2006) e pur in pendenza del ricorso in Cassazione proposto dall’Ufficio della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, questa Commissione provvedeva a fissare l’odierna udienza di discussione del procedimento a carico del dott. Riccardo Agricola.

Alla riunione è comparso il rappresentante dell’Ufficio di Procura Antidoping il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato, confermando la richiesta di cui all’atto di deferimento di irrogare al dott. Riccardo Agricola la sanzione di anni due di squalifica.

Ad avviso della Procura Antidoping infatti, la Corte d’Appello di Torino ha posto a fondamento della propria decisione assolutoria gli stessi fatti, così come valutati dal primo giudice nella loro oggettività, giungendo ad una diversa valutazione circa la loro rilevanza penale.

Per queste ragioni, i motivi alla base del deferimento e della originaria richiesta sanzionatoria non sono mutati.

Sono comparsi altresì il deferito e il suo difensore, il quale, in via istruttoria ha chiesto: l’ammissione dei testi indicati nella lista depositata in data 17/05/2006 e/o, in via alternativa, l’acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dai medesimi soggetti indicati come testi; l’acquisizione di una memoria relativa alla compatibilità dei quantitativi di medicinali incriminati con il numero di calciatori mediamente bisognosi di cura nel corso di una stagione sportiva; l’acquisizione di un’analisi UEFA relativa all’incidenza degli infortuni di calciatori appartenenti ad alcune squadre europee, fra le quali la Juventus; l’acquisizione del testo di una intercettazione telefonica disposta dalla Procura della Repubblica di Torino nell’ambito di altro procedimento penale a carico del dott. Agricola.

A tali richieste istruttorie, la Procura Antidoping si opponeva alla richiesta di acquisizione di prove testimoniali e si rimetteva alla decisione di questa Commissione Disciplinare relativamente alle acquisizioni documentali, pur sottolineandone l’irrilevanza.

La difesa del deferito ha poi concluso chiedendo in via principale dichiararsi l'estinzione dell'illecito disciplinare per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, il proscioglimento nel merito del proprio assistito.

In particolare, la difesa, dopo aver rilevato l'estraneità all'ordinamento sportivo dello schema penal-processualistico di cui all'art. 129 c.p.p. (obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) ha eccepito il decorso del termine massimo di prescrizione previsto vuoi dal Regolamento Antidoping vigente all'epoca dei fatti vuoi dal C.G.S. E ciò anche ove si volesse ritenere applicabile la disciplina dettata dal codice civile in materia di prescrizione e cause di sospensione e interruzione del relativo termine (artt. 2943 e ss. c.c.). A tali fini, infatti, la c.d. "autodenuncia" presentata dal deferito Agricola non potrebbe costituire atto tipico idoneo ad interrompere la prescrizione. Tale atto, secondo tesi difensiva, assume in realtà contenuto opposto rispetto al riconoscimento dell'altrui diritto e, pertanto, come confermato dalla Suprema Corte, non potrebbe mai essere annoverato nella categoria degli atti con efficacia interruttiva.

In via graduata, la difesa - ribadendo ancora una volta che nessuno dei farmaci utilizzati, all'epoca dei fatti, era vietato dalla normativa antidoping - ha sostenuto l'estraneità del deferito alle violazioni contestate nell'atto di deferimento anche alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Torino (di riforma della sentenza di primo grado) la quale ha escluso la responsabilità penale dell'imputato, giudicando errata e insufficiente la motivazione del primo giudice in applicazione dei criteri di valutazione della prova, scientifica e indiziaria.

Relativamente alla questione della presunta prescrizione, sollevata dalla difesa dell'Agricola, la Procura Antidoping, rimettendosi alla valutazione data dal TAS nella citata pronuncia, ritiene che - pur trattandosi di istituto di natura sostanziale - essa non sia intervenuta, dovendosi considerare l'autodenuncia del deferito del giugno 2000 fatto interruttivo del relativo termine.

A ciò si aggiunga che, a detta della Procura, la semplice apertura di un fascicolo, da parte della Procura stessa, indipendentemente dalla sua origine (d'ufficio o a seguita di esposto-autodenuncia), si configurerebbe come fatto interruttivo del termine di prescrizione, risultando pertanto irrilevante la natura confessoria o meno della dichiarazione del dottor Agricola.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che, a prescindere dalla precisa individuazione degli specifici addebiti contestati ad Agricola (sul punto, non può non convenirsi con la difesa circa l'indubbia carenza dell'atto di deferimento), appare assorbente, rispetto all'esame del merito (come pure rispetto alle altre eccezioni di ordine processuale sollevate dalla difesa), il rilievo dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione degli illeciti.

Al riguardo deve anzitutto precisarsi: a) che quelle contestate dalla Procura Antidoping ad Agricola sono violazioni della normativa Antidoping; b) che dette violazioni concernono disposizioni (artt. 1 e 12) contenute nel Regolamento Antidoping approvato con deliberazione CONI del 30/4/1997 in vigore anche nel 1998 (v. par. 8 dell'atto di deferimento); c) che l'epoca di cessazione degli illeciti contestati (non espressamente indicata nell'atto di deferimento), va individuata, sulla base delle risultanze della sentenza del Tribunale di Torino del 26/11/2004, nell'ottobre del 1998 (v. capi G-H-I dell'intestazione di detta pronuncia).

Ciò detto, rileva la Commissione che il termine di prescrizione (che, nonostante i dubbi sollevati al riguardo dalla pronuncia del TAS, è indiscutibilmente istituto di carattere sostanziale) applicabile nella specie non può che essere quello di 5 anni stabilito dall'art. 12, comma 9 del citato Regolamento Antidoping (vigente all'epoca dei fatti), essendo

preclusa l'applicazione del più lungo termine di 8 anni - previsto dal Regolamento attualmente vigente (art. 17, comma 5) - dal principio generale della irretroattività della legge e dei regolamenti (art. 11 Disposizioni preliminari del codice civile; art. 2 codice penale), salva l'ipotesi di *lex mitior*, la cui l'applicazione retroattiva è giustificata dal principio del *favor rei* (v. sul punto Parere TAS 26/4/2005, par. 50 ss.). Termine di cinque anni sul quale la stessa Procura Antidoping, in sede di dibattito, ha manifestato consenso.

Ora, poiché la citata disposizione regolamentare non contempla alcun caso di interruzione, sospensione o prolungamento del termine di prescrizione (diversamente da quanto disposto dall'art. 18, comma 3 del vigente C.G.S., e dall'art. 13, comma 3 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti), ritiene la Commissione che per gli illeciti contestati ad Agricola la prescrizione sia definitivamente maturata nell'ottobre 2003, cioè in epoca di gran lunga anteriore all'atto di deferimento (21/06/2005). Va considerato che neppure i successivi Regolamenti Antidoping (v. da ultimo art. 17, comma 5 del Regolamento in vigore dall'1/1/2005) hanno introdotto disposizioni in tema di cause di sospensione ed interruzione della prescrizione, ma si sono limitate ad allungare sensibilmente il termine di prescrizione (portato da ultimo ad 8 anni), evidentemente ritenendosi che ciò fosse sufficiente a garantire efficacemente le esigenze di accertamento processuale e repressione disciplinare dei fatti di doping, a prescindere dalla presenza o meno di atti interruttivi o sospensivi del corso della prescrizione.

A fronte del chiaro dettato normativo (da mettere a confronto con la diversa disciplina della prescrizione dettata dalla F.I.G.C. per gli illeciti previsti dal C.G.S.: v. art. 18 del C.G.S. attualmente in vigore) appare a questa Commissione una forzatura interpretativa quella prospettata (sia pure in termini problematici) dal TAS nel citato parere (par. 78), secondo cui, in difetto di espressa disciplina rinvenibile nei regolamenti antidoping, dovrebbe trovare applicazione analogica, in materia di cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione, la normativa del codice civile (ciò in quanto "*le leggi antidoping sancite dalle autorità sportive sono leggi di diritto privato*"). L'assunto non convince non foss'altro perché le norme del codice civile italiano (artt. 2934 ss.) di cui dovrebbe farsi applicazione analogica (*in malam partem*) in sede sportiva (in particolare con l'effetto di far decorrere un nuovo periodo quinquennale di prescrizione in conseguenza di ciascun atto interruttivo: v. art. 2945, comma 1 c.c.) sono destinate a regolamentare la prescrizione dei diritti soggettivi (v. art. 2934, comma 1 c.c.: "*ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge*"), laddove dinanzi agli organi della giustizia sportiva si discute di estinzione di illeciti disciplinari. Per tale ragione sarebbe oltremodo arduo trovare una qualche approssimativa corrispondenza tra le cause di sospensione e interruzione della prescrizione dei diritti contemplate dal codice civile (artt. 2941 ss.) e quelle ipotizzabili in materia di accertamento di illeciti disciplinari, quali ad esempio l'atto di costituzione in mora del debitore (art. 2943, comma 2 c.c.).

Comunque, anche a volersi cimentare in questa ardita operazione ermeneutica, appare evidente che l'atto interruttivo della prescrizione delle violazioni antidoping in astratto corrispondente alla proposizione del giudizio civile (art. 2943, comma 1 c.c.) dovrebbe essere individuato non nella semplice apertura dell'inchiesta disciplinare, bensì nell'atto di formale contestazione degli addebiti, e cioè nel vero e proprio deferimento dell'incolpato dinanzi agli organi della giustizia sportiva, mentre quello corrispondente al "*riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere*" (art. 2944 c.c.) dovrebbe essere individuato nella vera e propria confessione o ammissione dell'illecito da parte del tesserato. Nella specie, allora, con riguardo alla prima causa interruttiva, si osserva che nessuna formulazione di addebiti a carico di Agricola risulta essere avvenuta nell'inchiesta aperta dalla Procura Antidoping a seguito dell'esposto presentato dal medico

il 28/6/2000, inchiesta del resto sollecitamente archiviata dalla stessa Procura Antidoping neppure un mese dopo. Sotto questo profilo l'unico atto interruttivo ipotizzabile è dunque quello rappresentato dal provvedimento di deferimento emesso dalla Procura Antidoping il 21/6/2005, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.

Con riguardo poi alla seconda causa interruttiva sopra ipotizzata, si rileva che il citato "esposto Agricola" del 28/6/2000, benchè definito "autodenuncia" dallo stesso medico, lungi dal rappresentare una sorta di confessione scritta della propria responsabilità disciplinare per i fatti contestatigli in sede penale, si configura invece come una contestazione di tutte le accuse ed una affermazione della propria lealtà ed onestà sportiva (*"ritengo di avere sempre operato nel rispetto di tutte le norme di legge, ivi compresi i regolamenti sportivi, e pertanto respingo fermamente l'accusa che mi viene rivolta e che coinvolge l'intera mia attività professionale colpendo la mia figura di medico dello sport e più in generale la mia reputazione"*). D'altra parte ulteriore, perentoria affermazione di innocenza è stata formulata dal dott. Agricola in sede di audizione da parte della Procura Antidoping in data 19/7/2000 (v. all.to n. 9 all'atto di deferimento).

Si deve dunque concludere che, in relazione agli illeciti contestati al dott. Agricola nessun atto interruttivo della prescrizione (riconducibile alle previsioni degli artt. 2943 ss. c.c.) risulta essere intervenuto ben prima del 21/6/2005 (momento in cui lo stesso è stato deferito per fatti commessi tra il luglio 1994 e il settembre 1998).

Per tale considerazione, appare ultroneo ogni altro approfondimento circa le istanze istruttorie presentate in limine dalla difesa del dottor Agricola.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera l'estinzione dell'azione disciplinare nei confronti del dottor Riccardo Agricola per intervenuta prescrizione.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MAGGIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani